



# COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

## DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

N. 147 del 13 AGO. 2020

**REGISTRO GENERALE**

N. 315 del 07/09/2020

**Oggetto:** Approvazione modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET liquidi di competenza CORIPET provenienti dalla raccolta differenziata.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la Determinazione del Sindaco, n. 09 del 20.05.2019, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Considerato che il Comune di Gratteri, unitamente ai Comuni di Collesano e Isnello fa parte dell'Area Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominata "C.I.G. Madonie", a seguito della convenzione rep. n. 3/2015 stipulata in data 23.03.2015.

Considerato che con contratto di appalto stipulato in data 24.04.2019, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale tra i tre Comuni appartenenti all'"ARO C.I.G. Madonie" è stato affidato alla Ditta Progitec s.r.l..

Vista la nota prot. n. 20200519/EST/02 del 19.05.2020 del Consorzio CORIPET avente ad oggetto "sottoscrizione in data 11.05.2020 dell'accordo ANCI/CORIPET. Richiesta Convenzionamento per la raccolta differenziata".

Vista la nota prot. n. 20200612/EST/02 del 12.06.2020 avente ad oggetto "sottoscrizione convenzione con CORIPET".

Vista la nota prot. n. 202007212/EST/01 del 21.07.2020 avente ad oggetto "sottoscrizione convenzione locale con il Consorzio CORIPET "Gestione Imballaggi Plastica in PET per liquidi".

Considerato che la convenzione locale di cui sopra prevede dei ricavi aggiuntivi a favore di questa Amministrazione, ferma rimanendo la tipologia del servizio di raccolta.

Atteso che i rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET saranno raccolti indistintamente ed unitamente ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza COREPLA, senza alcun obbligo per questo Comune (Convenzionato) di attivare due distinte ed autonome modalità di raccolta differenziata.

Dato atto che l'Accordo ANCI/CORIPET prevede che il pagamento dei corrispettivi della raccolta dei contenitori in PET di propria competenza venga effettuato da CORIPET, con la sottoscrizione della convenzione, ad un corrispettivo maggiorato di +6 euro a tonnellata, rispetto ai corrispettivi attualmente riconosciuti per gli imballaggi in plastica dalla COREPLA.

Visto il modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata e la documentazione allegata alla nota

prot. 20200612/EST/02.

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, dover procedere alla sottoscrizione del modello convenzione di che trattasi con il Consorzio CORIPET con sede in Milano, in Via San Vittore n. 7.

Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 e dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi.

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia,

## DETERMINA

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Approvare il modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata.
3. Dare atto che con la sottoscrizione della convenzione, al Comune di Gratteri, per i conferimenti dei contenitori in PET, sarà riconosciuto un corrispettivo di 6 € in più a tonnellata rispetto a quello in atto riconosciuto da COREPLA.

**Si dà atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del piano dell'anticorruzione e trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2020.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Gratteri, li 13 AGO. 2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



*Giuseppa Castiglia*

Parere di regolarità contabile: .....

Gratteri, li 7/9/20 .....

*Gratteri*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Antonino Guzzio)

*Antonino Guzzio*

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri [www.comune.gratteri.pa.it](http://www.comune.gratteri.pa.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

**MODELLO CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI  
CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI DI COMPETENZA CORIPET  
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

tra

**CORIPET** (c.f. 07168330962) – Consorzio senza fini di lucro con attività esterna per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi – con sede legale in Milano, Via San Vittore n. 7, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**CORIPET**”

e

\_\_\_\_\_, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente, ovvero il Comune di \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero \_\_\_\_\_ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio \_\_\_\_\_, giusta delega ..., con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nel proseguo anche solo “**Convenzionato**”

**PREMESSO CHE**

- ANCI (associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale) e CORIPET (consorzio senza fini di lucro riconosciuto dal MATTM come sistema di responsabilità estesa del produttore – EPR per la gestione delle bottiglie in PET o CPL PET) hanno sottoscritto l'accordo ponte – allegato alla presente convenzione (allegato “A”) e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare – avente ad oggetto la gestione delle predette bottiglie di competenza CORIPET, finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale e al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale;
- Detto accordo ponte, stipulato per attivare la sperimentazione in vista della definizione delle modalità di un possibile Accordo a regime, anche ove possibile in sede di comparto con gli altri

sistemi di EPR, disciplina la gestione dei CPL PET di competenza CORIPET, secondo le medesime regole del sistema attualmente vigenti nelle convenzioni già sottoscritte con COREPLA;

- CORIPET riconoscerà dunque, sui CPL PET di propria competenza, i corrispettivi previsti dal sistema attuale – maggiori oneri per il servizio di RD tradizionale e relative prestazioni aggiuntive – secondo le medesime modalità, ossia sui flussi stimati in entrata, ma con un incremento economico di più sei (6) euro a tonnellata su ciascun singolo flusso/corrispettivo attuale;

- l'attuazione dell'Accordo ponte ANCI CORIPET avviene mediante la stipulazione della presente Convenzione locale tra CORIPET e i soggetti competenti (Autorità di governo del servizio rifiuti/Comuni/soggetti delegati).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

#### **Articolo 1 – Premesse, integrazioni e rinvii**

1. Le premesse e l'Accordo ponte ANCI CORIPET (allegato "A"), da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla stessa. Le Parti convengono che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo ANCI CORIPET saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati valgono, in quanto compatibili, le medesime regole del sistema attuale da intendersi riferite, invece che a tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, ai soli CPL PET di competenza CORIPET di cui all'Accordo ponte ANCI CORIPET.
3. Per la quantificazione dei CPL PET che CORIPET è chiamato a gestire, le attuali analisi merceologiche saranno integrate con la rilevazione, a spese di CORIPET, del nuovo parametro CPL PET, cui sarà applicata la quota di mercato CORIPET di cui all'art. 5.1 dell'Accordo ponte ANCI CORIPET. Sino al mese in cui verrà effettuata la prima rilevazione utile, si applica, ai fini dei pagamenti dei corrispettivi e del riaddebito della frazione estranea (FE), la percentuale forfetaria prevista all'art. 11.4 dell'Accordo ponte ANCI CORIPET. Resta inteso che i rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET saranno raccolti indistintamente ed assieme ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza COREPLA o di altri sistemi di EPR (e degli altri consorzi di filiera nel caso di raccolta multimateriale), senza alcun obbligo per il Convenzionato di attivare due distinte ed autonome modalità di RD.

## Articolo 2 – Oggetto e corrispettivi

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la raccolta, il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET (di seguito anche solo il “materiale”) conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la conseguente corresponsione su di essi dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di raccolta, conferimento, le modalità ed i luoghi di consegna e ritiro/presa in carico del materiale, così come le regole relative alle analisi merceologiche sui flussi in ingresso, sono le medesime del sistema attuale come indicato nell'Accordo ANCI CORIPET (v. art. 4.1 allegato “A”) e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1.3 e all'art. 11 del predetto Accordo.
3. Al Convenzionato sono riconosciuti da CORIPET sui propri CPL PET conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata i seguenti corrispettivi migliorativi (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014-2019, tabella 1, art. 6.1.1.1), al netto dell'IVA:

Flussi/corrispettivi attuali	CORIPET
Flusso A = 310,57 €/t	Flusso A = 310,57 €/t + 6 €/t
Flusso B = 81,99 €/t	Flusso B = 81,99 €/t + 6 €/t
Flusso C = 403,84 €/t	Flusso C = 403,84 €/t + 6 €/t
Flusso DL = 302,38 €/t	Flusso DL = 302,38 €/t + 6 €/t

Non saranno applicate fasce/limiti di conformità in termini di livelli percentuali di frazione estranea (FE), per cui i corrispettivi di cui sopra saranno sempre corrisposti, indipendentemente appunto dalle percentuali di FE presenti nei conferimenti (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014-2019, art. 6. 1. 3).

4. Verranno altresì riconosciute dal consorzio al Convenzionato, con riferimento ai CPL PET di competenza CORIPET, le medesime prestazioni aggiuntive rispetto a quelle attuali, ai medesimi valori economici (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014-2019, art. 6. 2).

## Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto per tutta la durata del vigente Accordo ANCI CORIPET ed eventuali sue proroghe.
2. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative e/o del decreto di riconoscimento CORIPET (Decreto Direttoriale n. RINDEC 58 del 24 aprile 2018

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e della normativa di settore tali da far decadere l'Accordo ANCI CORIPET, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

#### Articolo 4 – Norme finali

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
2. Le Parti si impegnano a sottoporre preliminarmente al Tavolo permanente di coordinamento e verifica previsto dall'Accordo ANCI CORIPET (v. art. 15) ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere con l'obiettivo di prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
3. Nel trasmettere la Convenzione CORIPET attribuirà al Convenzionato un identificativo, denominato "Bacino", che identifica il Comune/l'elenco dei Comuni per i quali viene sottoscritta la convenzione.
4. Per la fatturazione si applica quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo ponte cit. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di CORIPET, e comunque entro due mesi dal conferimento del materiale presso il centro di selezione (CSS). CORIPET, a tal fine, renderà disponibile, per ciascun singolo Convenzionato, la pre-fattura del mese. In caso di discordanza fra la pre-fattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare CORIPET prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di CORIPET, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso. CORIPET, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta, provvede ad emettere fattura relativamente ai costi, ove dovuti, di separazione ed avvio a recupero/smaltimento della quota parte di frazione estranea di propria competenza, che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura. Sono ammesse eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da CORIPET. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di CORIPET o del Convenzionato, sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.